



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

MARINA MILITARE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

la **Marina Militare** con sede in Roma, Piazzale della Marina nr. 4, nella persona del Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Giuseppe CAVO DRAGONE;

E

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito **CNR** – con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof.ssa Maria Chiara CARROZZA, in qualità di legale rappresentante,

di seguito individuate congiuntamente come le Parti,

VISTI:

- l'art. 15 della L. n. 241/90, “Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni”;
- la L. n. 979 del 31 dicembre 1982, “*Disposizioni per la difesa del mare*”;
- il D. Lgs. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”;
- il D.P.R. 90/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;
- il D. Lgs. 127/2003, “*riordino del CNR*”;
- la L. n. 448/01 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, relativamente alla disciplina sull’istituzione di organismi collegiali;
- il D.L. n. 78/10 convertito con L. n. 122/10, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” relativamente alle modalità di rimborso delle spese di organismi collegiali;
- il D. Lgs. 213/2009 “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, nr. 165”;
- il D. Lgs. 190/2010, programma “Marine Strategy”;
- il D.lgs. n. 81/2008 integrato e corretto dal D. Lgs. 03.08.2009, n. 106 e dal TUOM concernente le disposizioni “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la Circolare della P.C.M. recante la disciplina della “Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della legge

241 del 1990 (foglio prot. nr. UBR 0006598 in data 09.03.2010);

- il Regolamento UE N. 2016/679 “Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- la *Strategia dell’UE per la Sicurezza Marittima e relativo Piano d’Azione*, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2014 per l’intero settore marittimo;
- il D.P.R. n. 3/1957 e la L. n. 241/1990, concernente la materia del segreto d’ufficio;
- la L. n. 124/2007, DPCM 22.07.2011, così come integrato dal DPCM nr. 3 in data 02.12.2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, n. 5: Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”;
- il D.I. n. 162/12, “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l’arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 300, comma 4, del D.lgs. n. 66/10;
- la pubblicazione SMM I20/UEU “Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse militare” che contempla – nell’allegato alla Direttiva - specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto militare;
- la Direttiva SMD – L – 027, Ed. 2021 che regola gli aspetti amministrativi legati all’Istituto della c.d. “permuta”, alla quale eventuali oneri del presente Accordo o di Atti da esso discendenti saranno soggetti e per i quali è comunque prevista la preventiva autorizzazione dello SMD;
- la Direttiva SMD-F-013 “Direttiva concernente le modalità e le procedure per l’attribuzione a Difesa Servizi S.p.A. delle attività di gestione economica di beni e servizi resi dall’A.D. e relativa gestione”;
- la Circolare SMM-AMM-1088, Ed. 2021 “Istruzioni applicative generali per l’attuazione delle permutate di materiali e prestazioni”;
- la Direttiva SMD – FORM 006, “Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in materia di formazione con Enti ed organismi esterni all’organizzazione della Difesa”;
- la pubblicazione SMM 25 Ed. 2014 “Direttiva sugli Accordi”;
- Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025033, “*Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR*”;
- la Proroga dell’Accordo quadro tra il Ministero della Difesa – Segretariato della

Difesa/Direzione Nazionale degli armamenti ed il CNR con scadenza in data 20 gennaio 2022.

PREMESSO CHE

- a. la strategia dell'UE per la Sicurezza Marittima sostiene la coerenza tra le diverse politiche e strategie settoriali in ambito marittimo e rafforza - in misura significativa - il legame fra gli aspetti della politica marittima dell'UE e della cooperazione civile e militare riguardanti la sicurezza interna ed esterna di ogni singolo Paese;
- b. il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in base al suo statuto, è un Ente pubblico nazionale (sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), che ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- c. il CNR, coerentemente con il Programma Nazionale della Ricerca (PNR):
 - svolge, promuove e coordina attività di ricerca fondamentale ed applicata di eccellenza;
 - promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne competitività e visibilità. Partecipa ai grandi programmi di ricerca, compreso il coordinamento delle attività polari, e agli organismi internazionali garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico - tecnologico e nella definizione della normativa tecnica. Partecipa alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell'innovazione;
 - propone e, anche su affidamento del Governo, coordina e svolge progetti strategici di ricerca di interesse nazionale in collaborazione con Università e imprese, tenendo conto delle esigenze delle Regioni in materia di ricerca e innovazione;
 - promuove la formazione e la crescita scientifica dei ricercatori attraverso borse di studio e assegni di ricerca. Promuove, inoltre, sulla base di apposite convenzioni con le Università corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
 - contribuisce all'analisi della congiuntura scientifica nazionale ed internazionale e delle sue prospettive di sviluppo;
 - dà supporto alle Istituzioni internazionali dell'Unione Europea, nazionali e regionali nella valutazione e nel monitoraggio dei programmi scientifici;

- collabora con le Università e con gli altri Enti di ricerca per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la condivisione di infrastrutture;
 - collabora con le Regioni e le Autonomie Locali, al fine di favorire lo sviluppo delle specifiche realtà produttive e del territorio;
 - promuove la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca;
 - promuove la diffusione della conoscenza nella società anche attraverso proprie iniziative editoriali;
 - sostiene nuove idee progettuali e nuovi settori emergenti attraverso iniziative di eccellenza;
 - fornisce attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche nonché servizi a terzi in regime di diritto privato;
 - può promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento insieme ad investitori pubblici e privati ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 16 del decreto di riordino;
- d. la Marina Militare espleta un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale;
- e. la Marina Militare espleta la sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente;
- f. la Marina Militare, tramite i propri Centri Tecnici, svolge attività di ricerca e sviluppo per lo studio, il progetto e la valutazione sperimentale di nuovi sistemi operanti nei settori citati in precedenza, anche in collaborazione con altri Enti della Difesa nonché con strutture di ricerca universitarie e non, con industrie e con altri enti/organizzazioni esterne alla Difesa.

CONSIDERATO CHE

- a. l'art. 92, comma 1, e comma 2, lettera p), del D. Lgs. n. 66/2010 Codice dell'Ordinamento Militare dispone che le Forze Armate forniscano il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale per interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque nonché attività di ricerca ambientale marina;
- b. le tecnologie e i mezzi della Marina Militare sono impiegabili sia per scopi militari che civili. Tale aspetto è una caratteristica intrinseca di tutte le Unità della Marina, da sempre impegnata in compiti che, per loro natura, sono strettamente connessi anche al mondo civile nell'articolato e complesso contesto dell'ambiente marittimo, ma non soltanto; tale potenziale capacità di

fornire un servizio utile per la collettività nazionale, che vada oltre quello più strettamente istituzionale dei compiti prettamente di difesa, si concretizza in attività a supporto delle operazioni e interventi della Protezione Civile, di aiuto sanitario, di ricerca e bonifica di ordigni e residuati bellici in mare, di supporto nella ricerca e controllo dei siti archeologici marini, di aiuto per il monitoraggio e protezione della fauna e flora marina con o senza la presenza di personale scientifico a bordo, di supporto per lo svolgimento di campagne scientifiche e la raccolta di dati idro-oceanografici, di monitoraggio dei parametri ambientali marini utili ad accertare lo stato di salute dei mari nazionali ed internazionali nelle acque costiere ma anche nell'Alto mare dove risulta maggiormente difficoltoso operare per altre entità;

- c. la Marina Militare partecipa ad attività previste dal PNRA (Programma Nazionale di Ricerca in Antartide), nonché supporta e/o conduce programmi a connotazione “*dual use*” nel contesto del PNRM (Programma Nazionale della Ricerca Militare) ed in tali ambiti potrebbero essere ricercate sinergie con il CNR;
- d. la sinergia tra la Marina Militare ed il CNR, può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a:
 - individuazione di percorsi strategici per la ricerca tecnologica, per il perseguimento di obiettivi di interesse afferenti alla sicurezza del Paese e allo sviluppo tecnologico industriale, con particolare riferimento al settore difesa e sicurezza;
 - valorizzazione della ricerca fondamentale svolta da Istituti del CNR ai fini dell'Innovazione tecnologica militare;
 - sostegno e promozione di progetti nazionali di interesse tecnologico comune;
- e. il quadro normativo vigente impone la necessità di assicurare la sinergia tra le attività di competenza dello Stato, anche al fine di poter accedere alle risorse specificatamente stanziare in ambito comunitario per l'espletamento dei progetti inerenti al traffico marittimo, alla salvaguardia dell'ambiente marino, e, più in generale, alla tutela della sicurezza della navigazione, nonché al fine di garantire un omogeneo e coerente svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, efficacia ed economicità;
- f. esiste già un accordo di collaborazione tra il Ministero della Difesa – Segretariato della Difesa/Direzione Nazionale degli armamenti ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- g. la collaborazione tecnica, scientifica ed operativa tra CNR e Marina Militare consentirebbe di ottimizzare i risultati attesi e l'utilizzo delle risorse economiche disponibili in campo nazionale, dell'Unione Europea ed internazionale;

- h. il CNR è impegnato in molteplici progetti di ricerca, di potenziale interesse per la Marina Militare, in tema di tutela e monitoraggio dell'ambiente marino, e comunque connessi ai temi della sicurezza, della vigilanza sulle attività marittime ed economiche;
- i. il CNR, nell'ambito delle proprie attività di ricerca sui temi innanzi citati, intrattiene continui rapporti di collaborazione scientifica con le principali istituzioni europee ed internazionali, sia pubbliche che private, nonché con la comunità scientifica accademica.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Oggetto)

Il CNR e la Marina Militare, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, concordano di:

- collaborare nell'ambito della conoscenza, dell'aggiornamento e dello stimolo dei processi innovativi;
- collaborare nello svolgimento di attività tecnico-scientifiche-operative e di sviluppo congiunte;
- cooperare per l'incremento del patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, per l'individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca, per la formazione e per altre iniziative di comune interesse, volte a diffondere, fra l'altro, la "cultura della ricerca";
- cooperare per lo sviluppo di temi e partenariati coerenti con aspetti marittimi afferenti la formazione, l'istruzione, l'educazione digitale, la difesa cibernetica, la cultura del mare, la ricerca, l'innovazione, la progettazione, l'industria, la salvaguardia ambientale, la sicurezza marittima, la tutela del territorio e del mare, incentivando il coinvolgimento dei principali Distretti Tecnologici, Distretti Produttivi, Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Impresa così come delle grandi, piccole e medie imprese, degli Enti di Pubblici Ricerca e delle Università, nonché le istituzioni regionali di riferimento, le

- organizzazioni governative e non, in coordinazione - qualora possibile - con le altre corrispondenti realtà nazionali, di altri Stati, transregionali o internazionali;
- cooperare per partecipare ai Bandi emessi sui Fondi Europei Strutturali e di Investimento, soprattutto quelli dove il Soggetto Programmatore/Attuatore è il MIUR;
 - collaborare per partecipare ai Bandi emessi dalla Commissione europea sui Programmi Quadro comunitari ed, in tal senso, anche per creare adeguate partnership nazionali/internazionali.

Art. 3

(Tematiche d'interesse)

La collaborazione fra CNR e la Marina Militare si incentrerà prioritariamente sulle seguenti azioni tematiche:

1. individuazione di opportunità di comune interesse nell'ambito della ricerca tecnologica (nel breve, medio e lungo periodo);
2. promozione e coordinamento di progetti di ricerca di interesse sia su base nazionale e sia internazionale;
3. ricerca e sviluppo di attività o progetti per la sicurezza/sorveglianza marittima integrata;
4. ricerca e sviluppo di sistemi innovativi ed eventuale potenziamento di quelli esistenti da utilizzare per la sorveglianza e l'antintrusione portuale e per l'incremento della connettività e della sicurezza/sorveglianza sul territorio e sul mare, impiegando nell'eventualità infrastrutture già esistenti;
5. ricerca e sviluppo di progetti di mutuo interesse strategico, storico-culturale, tecnico o scientifico legati anche ai temi Strategia dell'UE per la Sicurezza Marittima al fine di dare un valore condiviso ed un impulso moltiplicatore coordinato alle competenze talentuose presenti nel mondo accademico e nella ricerca, nelle varie organizzazioni - governative e non - ovvero nelle grandi, piccole e medie imprese;
6. ricerca e sviluppo di progetti per attività connesse alla tutela dell'ambiente marino e marittimo, anche nei seguenti settori: geologia e geofisica marina, morfobatimetria, stratigrafia e assetto tettonico dei fondali marini, biodiversità degli ecosistemi marini, tolleranza del sistema marino alle perturbazioni naturali e antropiche, risorse biologiche, con attenzione alle risorse ittiche, oceanografia operativa, previsioni delle future condizioni dell'ecosistema marino, ecologia degli ecosistemi costieri, prevenzione e pianificazione degli interventi in caso di inquinamento marino (es: attività e mezzi antinquinamento, bonifica subacquea - preventiva e non - di residuati bellici e loro catalogazione storica anche tramite

l'impiego dei mezzi e della strumentazione della Marina Militare e del CNR e la sinergia dei team scientifici, operanti nei rispettivi laboratori);

7. collaborazione nelle attività di monitoraggio ambientale, campionamento e controllo dei parametri chimico-fisici e delle correnti nelle acque marine, nonché degli impatti sui medesimi parametri delle attività antropiche (sfruttando, eventualmente, la sinergia fra strumentazione e mezzi della Marina Militare e del CNR e fra i team scientifici operanti nei rispettivi laboratori) anche nell'ambito dell'attuazione del Programma *Marine Strategy* (coerentemente con il D. Lgs. 190/2010);
8. ricerca e sviluppo di attività, progetti idrografici o tecnologici quali ad es.: batimetrie e validazione legale di dati;
9. ricerca, valutazioni e mappatura dei fondali ovvero per esigenze lacustri o fluviali; ispezioni di condotte sottomarine;
10. supporto di esperti per sviluppo e progettazione di sistemi di supporto decisionale;
11. training su specifici aspetti della sicurezza marittima ed ambientale; accesso ai database oceanografici, sistemi di comunicazione e di difesa cibernetica, monitoraggio per la mitigazione dei rischi per i cetacei; rilievi ambientali e campionamento di colonne d'acqua, ecc.;
12. ricerca e sviluppo di sistemi per prevedere e gestire gli impatti delle variazioni climatiche e delle maree, (anche in ragione del fenomeno di erosione delle coste), per studiare l'evoluzione degli oceani, dei margini continentali al fine di definire l'attività di vulcani, faglie e frane sottomarine e gli scenari di impatto sulle coste;
13. ricerca e sviluppo, progetti e attività di valorizzazione/trasferimento tecnologico e di formazione nei settori scientifici nel campo Meteo-Oceanografico e sue applicazioni, variabilità, cambiamenti e predicibilità del clima;
14. ricerca e sviluppo di progetti per il supporto locale in caso di calamità;
15. ricerca e sviluppo di attività e progetti nel settore delle costruzioni navali, dell'architettura navale, dell'ingegneria navale, dei correlati impianti di bordo e di terra, sia nei processi sia nelle attività di audit di qualità; supporto a progetti di recupero relitti e studio per il successivo smaltimento; supporto a processi di lavorazioni marittime nel settore impiantistico marino, ecc.; supporto a progetti con applicazioni nel trasporto marittimo sicuro e nella riduzione dei rischi per la nave e per l'equipaggio; supporto a progetti finalizzati a soluzioni tecnologiche innovative per il trattamento delle acque a bordo delle navi; supporto a progetti in settori di interesse della politica marittima europea integrata: trasporto eco-sostenibile, sicurezza dei trasporti marittimi, tecnologie innovative per la cantieristica, sfruttamento sostenibile del

mare;

16. sperimentazione, in collaborazione con altri partner scientifici nazionali ed internazionali, di percorsi comuni finalizzati al disarmo di unità navali giunte al termine della vita operativa con attività di recupero e riutilizzo dei materiali;
17. ricerca e sviluppo di sistemi ed infrastrutture portuali per la connettività in campo energetico e terra – mare, per ridurre le emissioni inquinanti, basandosi anche su fonti rinnovabili di energia e carburanti alternativi a quelli petroliferi per i trasporti navali e terrestri quali i biocarburanti ed il Gas Naturale Liquefatto (GNL). Promozione del risanamento ambientale e delle *smart cities* attraverso la realizzazione di punti di rifornimento duali multi carburante ed implementazione di *smart technologies* in ambito navale. Promozione della produzione di biocarburanti a filiera corta o a km zero, anche attraverso la definizione di accordi sul territorio per la raccolta, per il conferimento e per la trasformazione degli oli fritti esausti o per l'impiego del bio-metano nel trasporto;
18. sviluppo di attività di ricerca e trasferimento tecnologico nell'ambito delle tecnologie energetiche innovative, finalizzate al raggiungimento di maggiore efficienza e minore impatto ambientale nei processi di produzione, trasformazione ed accumulo dell'energia. Attività di promozione, formazione e consulenza per favorire la diffusione delle tecnologie energetiche innovative.
19. ricerca e sviluppo di sistemi di sicurezza passiva ed attiva applicabili ai mezzi di trasporto (anche navale) e di materiali applicabili alla sicurezza del personale anche in ambito militare;
20. ricerca e sviluppo nel settore della bonifica dei siti inquinati con sperimentazione di tecnologie innovative sostenibili sia sul piano ambientale che economico;
21. ricerca e sviluppo di progetti per la rigenerazione di ambiti urbani ed extraurbani e per il potenziamento delle infrastrutture e delle tecnologie a supporto della logistica in ambito portuale;
22. ricerca e sviluppo di attività o progetti connessi all'assistenza sanitaria, alla medicina subacquea ed iperbarica (fissa e mobile);
23. ricerca e sviluppo di attività o progetti per la prevenzione dello sfruttamento illegale delle risorse sottomarine e per la protezione degli obiettivi d'interesse strategico nazionale;
24. ricerca e sviluppo di attività o progetti per la sorveglianza e la valorizzazione dei siti archeologici sottomarini e per approfondire ricerche interdisciplinari di carattere storico ed archeologico, con lo scopo di realizzare anche soluzioni innovative avanzate applicabili alle fonti storiche, ai dati archeologici, collaborando anche con Enti locali, Soprintendenze, Musei ed altre Istituzioni nazionali, con Enti di ricerca, ecc..;

25. progetti di approfondimento, diffusione e valorizzazione della “marittimità” nel mondo accademico e scolastico nonché nella grande, piccola e media impresa;
26. ricerca e sviluppo di partenariati strategici in progetti per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, della cultura del mare e della marittimità, dell’Agenda Digitale Italiana, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dell’“*e-learning*”, della difesa cibernetica e dello sport al fine di promuovere un approccio più innovativo e di qualità;
27. organizzazione di *workshop*, seminari, master congiunti o semplici lezioni a favore di dirigenti, funzionari ed operatori o cittadini;
28. sviluppo di progetti per la formazione/aggiornamento professionale del personale di entrambe le parti (per quanto funzionale e di competenza), in merito agli aspetti legati alle attività di ricerca e monitoraggio, svolte nell’ambito della tutela e salvaguardia dell’ambiente marino;
29. sviluppo di progetti formativi e iniziative di tirocinio pratico e stage a favore di studenti o di dipendenti delle Parti che avranno come oggetto l’acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive diverse dalla propria al fine di completare il percorso formativo accademico o professionale nonché la riqualificazione professionale del personale in settori specialistici;
30. collaborazione e sinergia in progetti di ricerca e sviluppo di comune interesse, con particolare riferimento ai Programmi comunitari Horizon 2020, ERASMUS +, Fondi Strutturali e d’Investimento Europei 2021-2027 ed altri progetti europei e nazionali di cooperazione territoriale e transregionali;

Art. 4

(Accordi attuativi discendenti)

1. Le Parti, individuati i progetti di comune interesse, potranno formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi discendenti sottoponibili, in ragione della loro tipologia, di volta in volta alla preventiva autorizzazione dello SMD e soggiacenti alla disciplina finanziaria richiamata al successivo art. 22.
2. Nell’ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:
 - le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
 - le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
 - gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
 - i benefici in termini di contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento,

supporto a mezzi e strutture delle Parti;

- il personale coinvolto.

Art. 5

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

1. Il personale di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
2. Il personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.
3. Dovrà inoltre, essere necessariamente redatto e sottoscritto dalle Parti un documento di cooperazione e di coordinamento nell'attuazione degli interventi e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro ed informazione sui rischi interferenziali come stabilito dal, l art. 26 comma 2) del D. Lgs. 81/2008.
4. A tal fine, il documento di cui al comma 3 sarà predisposto e condiviso nei contenuti generali comuni a fattor comune e successivamente integrato e particolareggiato a cura dei datori di lavoro o dirigenti prevenzionali con i rischi sito-specifici ove si svolgono le attività, in osservanza delle disposizioni dell'art. 26, comma 3 ter del D. Lgs. 81/2008.

Art. 6

(Attività mediatica)

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione.
2. Le Parti esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 7

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8

(Copertura assicurativa)

1. Il personale che svolgerà le attività oggetto del presente Accordo presso i locali del CNR o della M.M., in generale dovrà essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dell'A.D. per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Art. 9

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.
2. Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle attività generate dall'Accordo.
3. Ove la collaborazione in esame comporti la pur minima possibilità di compromissione, l'attività dell'Accordo sarà limitata a carattere "non classificato".

Art. 10

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni nonché del GDPR Reg. UE 2016/679.

Art. 11

(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

1. Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo si specifica che il personale dell'Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.
2. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.
3. Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art. 12

(Tutela del patrimonio informativo della Difesa)

1. In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'A.D, partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione della Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso nell'ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.
2. È, ad ogni modo, facoltà dell'Ente militare coinvolto, interrompere/sospendere il presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando il predetto Ente, a suo insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme dall'enunciato di cui al precedente comma.
3. Le previsioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art. 13

(Diritti di proprietà intellettuale)

1. Tutta la documentazione e le informazioni messe a disposizione delle Parti, per lo svolgimento delle singole attività di collaborazione, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte autrice.
2. Le Parti si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi legati all'attività oggetto di collaborazione e a non divulgarle verso terzi senza preventiva autorizzazione congiunta.
3. Tutto il materiale ed i documenti prodotti nel corso delle diverse attività concordate rimangono nella esclusiva disponibilità delle Parti, che si impegnano a non consegnarli o divulgarli a terzi senza le preventive autorizzazioni congiunte, fatto salvo il diritto di divulgazione di tali informazioni da parte della M.M. verso gli Enti e Comandi dell'Amministrazione Difesa, per i propri fini istituzionali. Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle attività generate dal protocollo d'intesa in parola.
4. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo: appositi accordi disciplineranno gli aspetti inerenti la titolarità e i relativi diritti patrimoniali.

Art. 14

(Uso del logotipo/logo istituzionale)

1. Esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività di cui all'oggetto del presente accordo e nell'ambito delle attività da questo discendenti, le parti potranno utilizzare in maniera gratuita, per la sola durata delle singole iniziative di volta in volta concordate tra le Parti, il logotipo/logo istituzionale di rispettiva proprietà, che, in nessun caso, sarà consentito per la promozione e sviluppo di attività aventi fini di lucro.
2. Le Parti si impegnano a rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo, oltre che nell'utilizzo del reciproco logotipo/logo, l'immagine dell'altra parte nonché ad osservare e rispettare le prescrizioni vigenti, che saranno eventualmente messe a disposizione dell'altra parte per opportuna conoscenza.
3. L'autorizzazione all'utilizzo del reciproco logotipo/logo non potrà in alcun caso intendersi quale cessione della proprietà e/o concessione in favore dell'utilizzatore di diritti di qualsivoglia tipologia sullo stesso. Le Parti pertanto dichiarano di essere a conoscenza del fatto che, l'utilizzo del logotipo/logo dell'altra senza la previa autorizzazione di cui sopra e/o

in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo, sarà in ogni caso ritenuto utilizzo abusivo.

ART. 15
(Conflitto di interessi)

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.
2. Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del presente Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne comunicazione alle altre, che procederanno alle valutazioni del caso.
3. Ove una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti in tema di assenza di conflitti di interessi, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 16
(Referenti per l'attuazione dell'Accordo)

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.
2. Il Referente dell'Accordo per il CNR è individuato nella persona del Direttore *pro tempore* del Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'energia ed i Trasporti.
3. Il Referente dell'Accordo per la M.M. è individuato nel Capo del 7° Reparto Navi *pro tempore* dello Stato Maggiore Marina.

Art. 17
(Comitato Tecnico Scientifico)

1. Le Parti convengono di procedere all'istituzione di un Comitato Tecnico – Scientifico composto da 6 membri, di cui tre per la M.M. e tre per il CNR - coadiuvato da eventuali ulteriori collaboratori nel ruolo di auditori in caso di tematiche di interesse specifico.
Per la Marina Militare i membri istituzionali sono:
 - Il Capo Sezione Architettura Navale e CEIMM del 7° Reparto Navi dello Stato Maggiore Marina *pro tempore*;
 - Il Capo Sezione Apparat Motore del 7° Reparto Navi dello Stato Maggiore Marina *pro tempore*;

- Il Capo del 3[^]Ufficio del 5° Reparto Sommergibili dello Stato maggiore Marina *pro tempore*.

Per il CNR i membri istituzionali sono:

- Dott.ssa Paola Carrara (CNR-IREA) - carrara.p@irea.cnr.it;
 - Dott. Massimo Falchi (CNR-INM) - massimo.falchi@cnr.it;
 - Dott.ssa Marzia Rovere (CNR-ISMAR) - marzia.rovere@ismar.cnr.it.
2. Il Comitato si riunisce su base di opportunità almeno una volta l'anno per discutere circa le attività disciplinate dal presente accordo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie.
 3. Il Comitato viene convocato su richiesta di una della Parti, sentito il parere dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare. È a ogni modo esclusa qualsiasi forma di compenso a favore dei membri/partecipanti, ad eccezione del mero rimborso spese.
 4. Il Comitato tecnico – scientifico è istituito anche al fine di promuovere e controllare l'attuazione dell'Accordo, altresì mediante l'attivazione di appositi Tavoli tecnici, esso “riveste carattere tecnico ad elevata specializzazione e non comporta oneri diversi dal mero rimborso spese. Esso soggiace comunque ai dettami dell'art. 18 della L. 488 del 2001 e all'art. 5 del D. Lgs. 78 del 2010 convertito con L. 122 del 2010”;

Art. 18

(Durata, rinnovo e recesso)

1. Il presente Accordo avrà una durata pari ad anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Al termine dei tre anni le Parti, in esito alla relazione sulla valutazione dei risultati conseguiti durante la collaborazione di cui al precedente articolo 2, valuteranno congiuntamente la possibilità di rinnovare il presente A.Q..
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 60 (sessanta) giorni.
4. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi di cui all'art. 4 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 19

(Modifiche all'Accordo)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 20

(Divieto di cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 21

(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 22

(Oneri finanziari e Costi)

1. Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Difesa per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.
2. Gli eventuali accordi attuativi discendenti e le possibili collaborazioni con terzi nonché gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione degli stessi, dovranno rispettare i medesimi criteri e potranno essere regolati anche attraverso il ricorso all'istituto giuridico della permuta, ai sensi della normativa vigente nonché previo interessamento di Difesa Servizi S.p.a. qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 23

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 24

(Firma)

Il presente Accordo sarà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis L. 241/90, a pena nullità dello stesso.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

La Presidente

Prof.ssa Maria Chiara CARROZZA

Per la Marina Militare

Il Capo di Stato Maggiore

Ammiraglio di Squadra

Giuseppe CAVO DRAGONE
